



**POLICY IN MATERIA
DI OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.**



POLICY IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione
di Mediaset N.V. in data 28 settembre 2021,
modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione
di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
(precedentemente denominata Mediaset N.V.)
in data 21 dicembre 2021
e, da ultimo, in data 22 novembre 2023

SOMMARIO

1. Premesse	4
2. Ambito di applicazione e definizioni	4
3. Procedura	6
4. Approvazione da parte del consiglio di amministrazione	7
5. Informativa	9
6. Operazioni escluse	9
7. Revisione periodica	10
8. Varie	10
Allegato I	
SEZIONI 2:167 FINO A 2:170 DCC INCLUSO	11
<i>Articolo 2:167 DCC</i>	11
<i>Articolo 2:168 DCC</i>	11
<i>Articolo 2:169 DCC</i>	11
<i>Articolo 2:170 DCC</i>	13
Allegato II	
PARTI CORRELATE AI SENSI DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS) 24	14
<i>IAS 24.9</i>	14
<i>IAS 24.11</i>	15
Allegato III	
COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA	16

1. PREMESSE

1.1. Le operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) possono arrecare pregiudizio alla Società (come di seguito definita) e ai suoi azionisti, in quanto possono dare alla Parte Correlata la possibilità di sottrarre valore alla Società. Alla luce di tali considerazioni, la Società ha adottato la presente *Policy* (come di seguito definita) in materia di Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite).

1.2. La finalità della presente *Policy* è di assistere il Consiglio di Amministrazione nell'esame, approvazione e ratifica delle Operazioni con Parti Correlate. La presente *Policy* mira a integrare, e non a sostituire, le altre *policy* della Società eventualmente applicabili o comunque concernenti Operazioni con parti correlate.

1.3. La presente *Policy* è complementare alle disposizioni in materia di conflitto di interessi previste dalla legge dei Paesi Bassi, dal DCC (come definito di seguito), dal Codice di *Corporate Governance* dei Paesi Bassi, dallo statuto della Società e dal regolamento del Consiglio di Amministrazione.

1.4. La presente *Policy* si applica a ogni Operazione con Parti Correlate nonché a qualsiasi modifica sostanziale di un'Operazione con Parti Correlate già in essere, ad eccezione delle Operazioni Escluse (come di seguito definite) ai sensi dell'articolo 6 della presente *Policy*.

1.5. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Personale con Responsabilità Strategiche (come definito di seguito) hanno l'obbligo di osservare il procedimento delineato dalla presente *Policy* nelle circostanze sotto indicate.

1.6. La presente *Policy* si riferisce esclusivamente alle disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate di cui al DCC.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. La presente *Policy* si applica a qualsiasi Operazione con Parti Correlate, restando inteso che le Operazioni Escluse (come definite di seguito) non si qualificano come Operazioni con Parti Correlate.

2.2. Nella presente *Policy*, i seguenti termini hanno il significato descritto di seguito:

- (a) **Comitato *Audit*** indica il comitato *audit* della Società;

- (b) **Consiglio di Amministrazione** indica il consiglio di amministrazione della Società;
- (c) **Società** indica MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.;
- (d) **DCC** indica il Codice Civile dei Paesi Bassi;
- (e) **Operazioni Escluse** indica le Operazioni di cui all'articolo 6 della presente *Policy*;
- (f) **Personale con Responsabilità Strategiche** indica qualsiasi persona che abbia il potere e la responsabilità di pianificare, dirigere e controllare le attività della Società;
- (g) **Operazione con Parti Correlate Rilevante** indica un'Operazione che:
 - (a) riguarda informazioni privilegiate come definite all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato; e
 - (b) è conclusa tra la Società e:
 - (1) una Parte Correlata;
 - (2) uno o più titolari di azioni e/o certificati di deposito che rappresentino da soli o congiuntamente almeno il 10% delle azioni e/o certificati di deposito rappresentativi del capitale azionario emesso della Società; oppure
 - (3) un membro del Consiglio di Amministrazione;
- (h) **Policy** indica la presente *Policy* in materia di Operazioni con Parti Correlate;
- (i) **Parte Correlata** indica le persone giuridiche o le persone fisiche che sono considerate parti correlate ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 (nella versione di volta in volta vigente - la disposizione in vigore alla data di redazione della presente *Policy* è riportata nell'Allegato II per pronto riferimento);
- (j) **Operazione con Parti Correlate** indica un'Operazione tra la Società e una Parte Correlata;
- (k) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate** indica il comitato con funzioni consultive e propositive in merito alle possibili Operazioni con Parti Correlate Rilevanti che non siano concluse nel corso dell'ordinaria attività della Società o che non siano concluse a normali condizioni di mercato;

- (l) **Controllata** indica una società controllata ai sensi dell'articolo 2:24a del DCC;
- (m) **Operazione** indica qualsiasi rapporto giuridico (*rechtsverhouding*) di qualsiasi natura, ivi comprese, a titolo esemplificativo, operazioni finanziarie, accordi relativi a qualsiasi serie di operazioni ricorrenti, indebitamento, garanzie, contratti di lavoro e di consulenza, nonché la risoluzione o la rinuncia a diritti, o la modifica di qualsiasi operazione, contratto o accordo, il tutto nel senso più ampio del termine.

2.3. Ai fini della presente *Policy*, un'Operazione con Parti Correlate conclusa da una Controllata della Società sarà considerata un'Operazione conclusa dalla Società. Le disposizioni della presente *Policy* non si applicano alle Operazioni tra Controllate.

2.4. Ai fini della presente *Policy*, le Operazioni con Parti Correlate concluse con la stessa Parte Correlata in un periodo di 12 mesi o nello stesso esercizio finanziario e che singolarmente non si qualificano come Operazioni con Parti Correlate Rilevanti possono tuttavia essere considerate come Operazioni con Parti Correlate Rilevanti nel loro complesso. Nel valutare la rilevanza di un'Operazione con Parti Correlate, occorre considerare se negli ultimi 12 mesi e/o nell'esercizio di riferimento sono state effettuate altre Operazioni con la stessa Parte Correlata. Qualora si verificano tali Operazioni precedenti, sarà necessario valutare se l'ultima Operazione, considerata insieme alle Operazioni precedenti, si qualifica come Operazione con Parti Correlate Rilevante. Non è necessario approvare successivamente la(e) Operazione(i) precedente(i). Tuttavia, deve essere data informativa anche della(e) Operazione(i) precedente(i), in modo che gli azionisti abbiano una visione completa delle Operazioni con Parti Correlate Rilevanti concluse con la stessa Parte Correlata negli ultimi 12 mesi e/o nello stesso esercizio finanziario.

3. PROCEDURA

3.1. Nel caso sia prevista un'Operazione con Parti Correlate Rilevante non conclusa nel corso dell'ordinaria attività o non conclusa a normali condizioni di mercato, e l'Operazione non sia una prevista Operazione Esclusa:

- (a) tale Operazione dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione; e

(b) la Società dovrà effettuare un annuncio pubblico al più tardi al momento del perfezionamento dell'Operazione.

3.2. È responsabilità di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Personale con Responsabilità Strategiche, siano essi coinvolti o meno in una proposta di Operazione con Parti Correlate, e della funzione interna della Società di volta in volta responsabile dell'Operazione in questione, di informare tempestivamente il segretario del Consiglio di Amministrazione non appena venga a conoscenza di una (prevista) Operazione con Parti Correlate Rilevante.

3.3. La proposta sarà sottoposta all'approvazione di cui al punto 3.1 tramite comunicazione, allegata alla presente *Policy sub Allegato III*, che dovrà includere una descrizione completa della (prevista) Operazione con Parti Correlate Rilevante con indicazione:

- (i) del nome della Parte Correlata e del motivo per cui la persona è una Parte Correlata;
- (ii) l'interesse della Parte Correlata nell'Operazione con la Società, compresa la/le posizione/i della Parte Correlata, o il/i rapporto/i, inclusa la titolarità, della stessa con imprese, società o altre entità giuridiche che siano parte o abbiano un interesse nell'Operazione in questione;
- (iii) del controvalore dell'Operazione;
- (iv) del valore dell'interesse della Parte Correlata nell'Operazione, che sarà calcolato senza tener conto dell'importo del profitto o della perdita; e
- (v) qualsiasi altra informazione relativa all'Operazione o alla Parte Correlata nel contesto della relativa Operazione che potrebbe essere rilevante per gli azionisti alla luce delle circostanze specifiche dell'Operazione.

4. APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. Nell'esaminare la prevista Operazione con Parti Correlate Rilevante che non sia conclusa nell'ambito dell'ordinaria attività della Società o che non sia conclusa a normali condizioni di mercato, il Consiglio di Amministrazione dovrà considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti, tra

cui, a titolo esemplificativo, la ragionevolezza commerciale delle condizioni, il beneficio e il beneficio percepito, o la mancanza di tale beneficio, per la Società, i costi-opportunità di Operazioni alternative, la rilevanza e la natura dell'interesse diretto o indiretto della Parte Correlata e il conflitto di interesse effettivo o potenziale della Parte Correlata. Il Consiglio di Amministrazione può decidere, dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti, che l'Operazione non costituisce un'Operazione con Parti Correlate Rilevante o che l'Operazione è conclusa nel corso dell'ordinaria attività della Società e a normali condizioni di mercato.

4.2. L'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione è necessaria per le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti che non siano concluse nel corso dell'ordinaria attività della Società o che non siano concluse a normali condizioni di mercato. Tale approvazione necessita del voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

4.3. Il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate con funzioni consultive e propositive. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha un proprio regolamento per l'esercizio delle proprie funzioni, pubblicato sul sito web della Società (www.mfemediaforeurope.com). Nella misura in cui un'Operazione si qualifichi come Operazione con Parti Correlate Rilevante non conclusa nel corso dell'ordinaria attività della Società o non conclusa a normali condizioni di mercato, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate fornirà al Consiglio di Amministrazione un parere non vincolante, prima che l'Operazione sia conclusa, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di prendere una decisione su tale Operazione.

4.4. I membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano un interesse nell'Operazione con Parti Correlate non potranno partecipare alla relativa delibera. Qualora ciò impedisca al Consiglio di Amministrazione di deliberare, la delibera sarà presa dall'assemblea generale della Società, a meno che lo statuto della Società non preveda diversamente.

4.5. I membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che abbiano un interesse nell'Operazione con Parti Correlate non potranno partecipare alle deliberazioni o al processo decisionale in seno al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

4.6. La mancata approvazione ai sensi della presente Policy non pregiudica il potere di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione o di un suo singolo membro.



5. INFORMATIVA

5.1. La Società renderà pubblica ogni Operazione con Parti Correlate Rilevante non conclusa nel corso dell'attività ordinaria della Società o non conclusa a normali condizioni di mercato, al più tardi al momento del perfezionamento dell'Operazione con Parti Correlate Rilevante. Tale annuncio sarà reso pubblico sul sito *web* della Società (www.mfemediaforeurope.com). La comunicazione al pubblico dovrà in ogni caso contenere le seguenti informazioni:

- (a) la natura del rapporto con la Parte Correlata;
- (b) l'identificazione della Parte Correlata;
- (c) la data in cui è stata conclusa l'Operazione con Parti Correlate Rilevante;
- (d) il valore dell'Operazione con Parti Correlate Rilevante; e
- (e) eventuali altre informazioni necessarie per valutare se l'Operazione con Parti Correlate Rilevante sia ragionevole e corretta dal punto di vista della Società e degli azionisti della Società che non siano coinvolti quali Parti Correlate nell'Operazione con Parti Correlate Rilevante.

6. OPERAZIONI ESCLUSE

6.1. Gli articoli 3, 4 e 5 della presente *Policy* non si applicano alle seguenti Operazioni:

- (a) Operazioni tra la Società e una o più Controllate;
- (b) Operazioni relative alla remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione o a taluni elementi della loro remunerazione concessi o dovuti ai sensi dell'articolo 2:135 o 2:145 del DCC;
- (c) Operazioni rivolte a tutti gli azionisti alle stesse condizioni, purché sia garantita la parità di trattamento di tutti gli azionisti e la tutela degli interessi della Società e delle relative attività.

7. REVISIONE PERIODICA

7.1. Il Consiglio di Amministrazione valuterà periodicamente se le Operazioni con Parti Correlate Rilevanti che sono state qualificate come concluse nel corso della normale attività e a normali condizioni di mercato sono state effettivamente concluse nel corso della normale attività e a normali condizioni di mercato.

7.2. Nel condurre tale revisione, il Consiglio di Amministrazione potrà ottenere tutte le informazioni che ritiene necessarie, anche dai dirigenti, dai dipendenti e dai consulenti (esterni) della Società.

7.3 La revisione periodica di cui sopra avrà luogo in linea di principio durante le riunioni in cui il Consiglio di Amministrazione esamina il bilancio trimestrale, semestrale o annuale, a meno che il presidente del Consiglio di Amministrazione non decida diversamente.

8. VARIE

8.1. Qualsiasi violazione della presente *Policy* potrà determinare azioni disciplinari, fino alla cessazione del rapporto di lavoro o della carica detenuta.

8.2. La Società ha il diritto di segnalare alle autorità competenti qualsiasi violazione della presente *Policy* che si configuri una condotta illecita. La presente *Policy* non ammette eccezioni.

8.3. La presente *Policy* non è intesa a contrastare le leggi vigenti, ivi comprese le disposizioni del DCC sui (potenziali) conflitti di interesse. Qualora una legge applicabile fosse in conflitto con la presente *Policy* o prevedesse requisiti più stringenti, la Società e la persona interessata dovranno conformarsi alla legge.

8.4. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esaminerà e valuterà con cadenza regolare l'adeguatezza della presente *Policy* e raccomanderà al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica per la relativa approvazione.

8.5. In assenza di un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la relativa funzione sarà svolta dal Comitato *Audit* e le disposizioni della presente *Policy* e i termini di riferimento si applicheranno anche a tale comitato.

Allegato I

ARTICOLI DA 2:167 FINO A 2:170 (INCLUSO) DCC

Articolo 2:167 DCC

1. Il presente Articolo si applica alle società le cui azioni o i relativi certificati di deposito, emessi col consenso delle società stesse, sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di cui all'Articolo 1:1 della Legge sulla Vigilanza Finanziaria (*Wet op het financieel toezicht*).
2. Ai fini del presente Articolo, la definizione di parte correlata è quella adottata dall'International Accounting Standards Board e omologata dalla Commissione Europea.
3. Un'operazione è considerata rilevante se:
 - (a) le informazioni si qualificano come privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato; e
 - (b) è stata conclusa tra la società e una parte correlata, ivi compresi in ogni caso:
 - (i) uno o più azionisti che da soli o congiuntamente rappresentano almeno un decimo del capitale sociale emesso;
 - (ii) un amministratore della società; oppure
 - (iii) un membro dell'organo di controllo della società.
4. Le operazioni non rilevanti con una stessa parte correlata concluse nello stesso esercizio sono aggregate ai fini dell'articolo 169, paragrafi da 1 a 4, inclusi.

Articolo 2:168 DCC

Per le operazioni effettuate nel corso della normale attività e concluse a normali condizioni di mercato, l'organo di controllo o, se si applica l'articolo 129a, il consiglio di amministrazione, stabilisce una procedura interna per valutare periodicamente il soddisfacimento di tali condizioni.

Articolo 2:169 DCC

1. Al più tardi al momento del perfezionamento dell'operazione, una società deve annunciare pubblicamente qualsiasi operazione rilevante

con una parte correlata che non sia stata conclusa nel corso dell'attività ordinaria e non sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato.

2. L'annuncio dovrà contenere come minimo le seguenti informazioni:
 - (a) la natura del rapporto con la parte correlata;
 - (b) l'identificazione della parte correlata;
 - (c) la data dell'operazione;
 - (d) il valore dell'operazione; e
 - (e) altre informazioni necessarie per valutare se l'operazione sia o meno corretta e ragionevole dal punto di vista della società e degli azionisti che non sono parti correlate.
3. Le operazioni rilevanti con una parte correlata che non siano effettuate nel corso della normale attività e concluse a normali condizioni di mercato, devono essere approvate dall'organo di controllo o, se si applica l'articolo 129a, dal consiglio di amministrazione. Se la società non ha un organo di controllo o non si applica l'articolo 129a, le operazioni devono essere approvate dall'assemblea generale.
4. Gli amministratori, i membri dell'organo di controllo e gli azionisti che siano coinvolti in un'operazione con una parte correlata non possono partecipare al processo decisionale. L'articolo 129, paragrafo 6, seconda e terza frase, e l'articolo 140, paragrafo 5, seconda frase, si applicano *mutatis mutandis*.
5. Questo articolo non si applica alle operazioni:
 - (a) tra la società e una società controllata;
 - (b) relative alla remunerazione degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo o a taluni elementi della loro remunerazione concessi o dovuti ai sensi degli Articoli 135 o 145;
 - (c) conclusi dagli enti creditizi di cui all'Articolo 398, paragrafo 7, lettera (b), sulla base delle misure volte a salvaguardarne la loro stabilità, adottate dalla Banca Centrale dei Paesi Bassi (De Nederlandsche Bank N.V.) o dalla Banca Centrale Europea, ove quest'ultima sia l'autorità competente incaricata della vigilanza ai sensi degli Articoli 4 e 6 del Regolamento sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi di cui all'Articolo 1:1 della Legge sulla Vigilanza Finanziaria (*Wet op het financieel toezicht*);
 - (d) rivolte a tutti gli azionisti alle stesse condizioni, purché sia garantita la parità di trattamento di tutti gli azionisti e la tutela degli interessi della società e delle relative attività.

Articolo 2:170 DCC

Gli articoli 168 e 169, paragrafi 1, 2 e 5 si applicano anche nel caso in cui un'operazione rilevante sia conclusa da una società controllata della società con un soggetto che è una parte correlata della società stessa.

Allegato II

PARTI CORRELATE AI SENSI DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS) 24

IAS 24.9

Una parte correlata è una persona o un'entità correlata all'entità che redige il bilancio (denominata "entità che redige il bilancio").

- (a) Una persona o uno stretto familiare di tale persona è correlata a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto sull'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; oppure
 - (iii) è un dirigente con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una delle seguenti condizioni:
- (i) L'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ogni controllante, controllata e consociata è correlata alle altre).
 - (ii) Un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* di un membro di un gruppo di cui fa parte l'altra entità).
 - (iii) Entrambe le entità sono *joint venture* della stessa terza parte.
 - (iv) Un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità.
 - (v) L'entità è un piano a benefici definiti successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro promotori sono collegati all'entità che redige il bilancio.
 - (vi) L'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a).

- (vii) Una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza notevole sull'entità o è un membro dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).
- (viii) L'entità, o qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

IAS 24.11

I seguenti rapporti non configurano parti correlate:

- due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un dirigente con responsabilità strategiche
- due entità partecipanti che condividono il controllo congiunto su una *joint venture*
- finanziatori, sindacati, imprese di servizi pubblici e ministeri e agenzie di Stato che non controllano, controllano congiuntamente o influenzano in modo significativo l'entità che redige il bilancio, semplicemente in virtù dei loro normali rapporti con un'entità (anche se possono influenzare la libertà di azione di un'entità o partecipare al suo processo decisionale)
- un singolo cliente, fornitore, franchiser, distributore o agente generale con cui un'entità svolge un volume significativo di affari, semplicemente in virtù della dipendenza economica che ne deriva.

Allegato III

COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE

1. Nome della Parte Correlata:
2. Motivo per cui la persona è una Parte Correlata:
3. Interesse della Parte Correlata nell'Operazione con la Società, compresa la/le posizione/i della Parte Correlata, o il/i rapporto/i, inclusa la titolarità, della stessa con imprese, società o altre entità giuridiche che siano parte o abbiano un interesse nell'Operazione;
4. Indicazione del controvalore dell'Operazione:
5. Indicazione del valore dell'interesse della Parte Correlata nell'Operazione, che sarà calcolato senza tener conto dell'importo del profitto o della perdita:
6. Qualsiasi altra informazione relativa all'Operazione o alla Parte Correlata nel contesto della relativa Operazione che potrebbe essere rilevante per gli azionisti alla luce delle circostanze specifiche dell'Operazione: